

Deliberazione n. 56/2025/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la relazione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato per l'esercizio 2021, che costituisce riferimento anche per il bilancio consolidato 2023;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del

Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2022 e 2023 (art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.);

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

DATO ATTO che il Comune di Riva del Garda è sottoposto a controllo analitico essendo un comune con popolazione superiore a 10.000 abilitanti (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 8/2023/INPR);

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *"Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022"*;

CONSIDERATO che il Comune di Riva del Garda, avendo una popolazione superiore ai 5 mila abitanti, è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Riva del Garda ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in data 6 febbraio 2024 entro il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 5 gennaio 2024 entro il termine 14 aprile 2024;

RILEVATO che il Comune di Riva del Garda ha approvato il rendiconto 2023 in data 29 aprile 2024 entro il termine del 30 aprile 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 4 aprile 2024 entro il termine del 30 maggio 2024;

RILEVATO che il Comune di Riva del Garda ha approvato il bilancio consolidato 2023 in data 26 settembre 2024, entro il termine del 30 settembre 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 6 agosto 2024 entro il termine del 30 ottobre 2024;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso a questa Sezione di controllo il 9 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Riva del

Garda, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 1977);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2024-2026;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2023 trasmesso a questa Sezione di controllo il 9 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Riva del Garda, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 1971);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2023;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto consolidato 2023;

ESAMINATO il questionario sul funzionamento integrato dei controlli interni nell'esercizio 2023, trasmesso a questa Sezione di controllo il 15 aprile 2024, dal sindaco del Comune di Riva del Garda, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 954);

ESAMINATE le Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 1° agosto 2024;

VISTA la nota prot. n. 2630 del 12 dicembre 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 101 del 13 gennaio 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA l'ordinanza n. 48/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha designato il magistrato istruttore il Cons. Marilisa Beltrame;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023. L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,*

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."

La norma dispone che "Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente" e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 (eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011), la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, disegnando un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali."*

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Si richiamano le sentenze della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *"bene pubblico"*), nonché la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *"l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici"* evidenziando che *"la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]."*

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Riva del Garda, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

– Risultato di amministrazione (lett. A)	30.384.021,44
– Parte accantonata (lett. B)	2.258.542,19
– Parte vincolata (lett. C)	143.642,24
– Parte destinata agli investimenti (lett. D)	9.359.773,11
– Parte disponibile (lett. E)	18.622.063,90
– Fondo finale di cassa	33.302.924,90
– Anticipazioni di cassa	0,00
– Capacità di riscossione	73,14%
– Residui attivi finali	21.433.193,78
– Residui passivi finali	10.800.640,46
– Risultato di competenza di parte corrente (O1)	4.512.145,27
– Risultato di competenza (W1)	13.075.747,87
– Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	4.185.390,58
– Equilibrio complessivo (W3)	12.613.008,75
– Risultato economico d'esercizio	1.962.611,95
– Attivo patrimoniale	276.198.588,37
– Passività patrimoniali	220.966.986,33
– Patrimonio netto	55.231.602,04

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2630 del 12 dicembre 2024), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'Ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- misure consequenziali delle criticità accertate con deliberazione n. 43/2024/PRSE;

- capacità di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria;
- gestione dei residui;
- fondo perdite società partecipate;
- società partecipate;
- questionario sui controlli interni;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013.

In esito alle predette richieste, con nota di data 13 gennaio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 101 di pari data, a firma dell'organo di revisione e del sindaco, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato con riguardo alle misure consequenziali, al fondo perdite società partecipate, al sistema dei controlli interni e agli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013.

Permangono le criticità relative alla capacità di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria, alla gestione dei residui e al mantenimento di società partecipate, mentre per quanto concerne i progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU si procederà a riportare di seguito l'esito del monitoraggio.

4. Preliminarmente si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha relazionato in merito alle misure consequenziali assunte a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 43/2024/PRSE. Il Collegio raccomanda all'Amministrazione di proseguire nelle iniziative idonee a completare il livello di conformazione rispetto alle prescrizioni formulate con la suddetta delibera.

5. Il Comune di Riva del Garda ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2023 in data 29 aprile 2024, entro il termine del 30 aprile 2024, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 4 aprile 2024, entro il termine del 30 maggio 2024.

6. Alla luce degli importi indicati nel questionario sul rendiconto e, nello specifico, sull'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione, è stata stimata un'incidenza degli accertamenti e delle riscossioni da evasione pari, rispettivamente, al 4,72% e 3,81% sul totale delle entrate del titolo I, che si discosta significativamente dall'analogo dato rilevato negli altri enti locali sottoposti al controllo della Sezione. In sede istruttoria, l'ente ha allegato la relazione in merito alle modalità e alle tempistiche di verifica dei versamenti e di

liquidazione ed accertamento delle posizioni irregolari, prodotta dalla società in house Gest.E.L. Srl affidataria del servizio di gestione delle entrate tributarie; le entrate derivanti da recupero dell'evasione tributaria sono contabilizzate a bilancio per competenza e per le stesse è determinato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si ribadisce come il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali influiscono in misura significativa sul bilancio dell'ente, con effetti diretti sulle risorse effettivamente a disposizione, nonché sulla liquidità e, conseguentemente, sulla capacità dell'ente di evadere puntualmente le proprie obbligazioni. Invero, l'accantonamento operato all'FCDE, non esime l'amministrazione dal perseguire efficienti ed efficaci percentuali di riscossione poiché il fondo è un limite all'utilizzo delle risorse intestate all'ente ma non rappresenta un'entrata.

Si segnala pertanto la costante criticità relativa alla bassa percentuale di riscossione delle entrate tributarie del Titolo I.

7. In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di motivare il costante incremento di residui attivi e passivi registrato nel 2023. Preso atto del riscontro pervenuto dall'ente, risulta presente la criticità relativa al titolo I alla quale si aggiunge la criticità del titolo IV.

8. Nell'esercizio 2023 il comune ha dichiarato di non avere riconosciuto debiti fuori bilancio. Tuttavia risulta che l'ente, nel corso del 2023, ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio per euro 4.784,00 (sentenze esecutive). L'avvenuto riconoscimento di tale debito non significa che debba essere indicato l'importo pari a 0,00 nei dati BDAP, men che meno indicando quale motivazione il fatto che dalla chiusura dell'esercizio sino all'approvazione del rendiconto non ne sono stati riconosciuti altri.

Si richiama l'Amministrazione alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile ed in particolare, delle procedure di iscrizione dei debiti fuori bilancio nell'esercizio.

9. Il d.lgs. n. 175/2016, concernente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", reca una disciplina di riordino e, in parte, di riforma della precedente normativa, particolarmente frammentata, con lo scopo di efficientare la gestione delle partecipazioni pubbliche, tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato e razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Con la nuova disciplina, il legislatore ha definito, per ciò che rileva in questa sede, i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, l'introduzione di stringenti obblighi di dismissione, nei casi

in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto.

Analogamente, l'articolo 18, c. 3-*bis* e c. 3-*bis*1, della l.p. n. 1/2005, applicabile anche agli enti locali, *ex art.* 24, c. 4, della l.p. n. 27/2010, elenca una serie di condizioni che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione, anche in presenza di una sola di tali condizioni (tra esse, la mancanza di dipendenti o un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, la presenza di risultati d'esercizio negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti).

Con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Riva del Garda, si rileva il possesso di una quota del 53,80% nel capitale della società Lido di Riva del Garda srl – società di partecipazioni, che presenta perdite nei dieci esercizi precedenti.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di valutare attentamente il mantenimento di partecipazioni in società con reiterate perdite d'esercizio.

10. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore sulla base di quanto riportato nelle Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 1° agosto 2024.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente laddove richiesti.

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
F84E22001050006	Demolizione e ricostruzione della struttura scuola materna e nido Lago Blu	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Lavori in fase di esecuzione
F81B21002390005	Realizzazione nuovo "Parco della Libertà" con sottostante parcheggio interrato	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Lavori in fase di esecuzione

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
F84E22000450006	Riorganizzazione spazi interni asilo nido e scuola materna di S. Alessandro per realizzazione del polo	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Rispetto del cronoprogramma: conclusione lavori avvenuta in data 10/12/2024
F81F22001350006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Sito web e servizi al cittadino attivi da novembre 2024
F81C22001300006	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Intervento completamente contrattualizzato ma parzialmente eseguito Scadenza attività: 01/07/2025
F51F22009320006	Piattaforma digitale nazionale dati – comuni	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Contrattualizzazione completata e caricata sul portale PA digitale Scadenza attività: 01/10/2025
F81F22002690006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste, in particolare, l'avvenuta attribuzione del finanziamento ovvero stipula del contratto	Contrattualizzazione completata e caricata sul portale PA digitale Scadenza attività: 15/07/2025
F82G20001290005	Nuova illuminazione pubblica	Specificare la fonte delle risorse proprie	Opera defanziata con copertura finanziaria prevista dalla l. 160/2019. Fondo Investimenti Provincia autonoma di Trento, per la parte finanziata con risorse proprie
F84H22000470005	Efficientamento della pubblica illuminazione: installazione corpi illuminanti a basso consumo e inquinamento luminoso – anno 2022	Specificare la fonte delle risorse proprie	Opera defanziata con copertura finanziaria prevista dalla l. 160/2019. Fondo Investimenti Provincia autonoma di Trento, per la parte finanziata con risorse proprie
F89J21004820005	Efficientamento della pubblica illuminazione: installazione corpi illuminanti a basso consumo e inquinamento luminoso nel centro storico di Riva del Garda e su altri tratti stradali	Specificare la fonte delle risorse proprie	Opera defanziata con copertura finanziaria prevista dalla l. 160/2019. Fondo Investimenti Provincia autonoma di Trento, per la parte finanziata con risorse proprie

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Riva del Garda;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 non sono emersi aspetti di rilievo.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- a potenziare le azioni di recupero dell'evasione tributaria per migliorare le percentuali di riscossione;
- a valutare attentamente il mantenimento delle partecipazioni in società che hanno registrato perdite da più esercizi;
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2024 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al sindaco e all'organo di revisione del Comune di Riva del Garda (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;

- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Riva del Garda.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore
Cons. Marilisa BELTRAME

Il Presidente
Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria

Il Dirigente
Dott. Aldo PAOLICELLI